

### Motivi e principali argomenti

L'obbligo di procedere alla classificazione di zone di protezione speciale degli uccelli (ZPS) è sorto in capo alla Repubblica di Polonia nel momento della sua adesione all'Unione europea.

Nel dicembre 2004 è stato pubblicato l'inventario ornitologico degli habitat di uccelli di rilevanza europea in Polonia (IBA 2004), che riconosce sul fondamento di criteri ornitologici 140 territori essenziali per la conservazione degli uccelli.

15 territori tra gli habitat compresi nell'elenco IBA 2004 non sono stati classificati dalla Repubblica di Polonia quali ZPS benché le autorità polacche non abbiano condotto alcuna verifica scientifica giustificante l'assenza di riconoscimento.

Inoltre la superficie di 8 ZPS sono molto più piccole di quelle corrispondenti nell'elenco IBA 2004, il che implica che al di fuori dei loro confini si trovano territori che secondo l'IBA 2004 si rivelano i più idonei alla conservazione degli uccelli selvatici.

Oltre a ciò nel settembre 2007, senza informarne la Commissione, le autorità polacche avrebbero ridotto la superficie di 5 ZPS riconosciute, in maniera significativa dal punto di vista della conservazione degli uccelli.

(<sup>1</sup>) GU L 103, pag. 1.

### Ricorso proposto l'11 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-554/07)

(2008/C 51/59)

*Lingua processuale: l'Inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentata dai sigg. R. Lyal e M. Alfonso, in qualità di agenti)

*Convenuta:* Irlanda

#### Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che omettendo di trasporre correttamente nella legislazione irlandese l'art. 13 della direttiva 2006/112/CE (compreso l'allegato I della stessa) ed escludendo, di conseguenza, dall'ambito applicativo dell'imposta tutte le attività economiche in cui sono coinvolti lo Stato, le autorità locali ed altri soggetti di diritto pubblico, salvo limitate eccezioni, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 2, 9 e 13 della direttiva del Consiglio

28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (<sup>1</sup>);

— condannare l'Irlanda alle spese.

### Motivi e principali argomenti

In Irlanda, lo Stato e le autorità locali sono considerati passibili d'imposta solo in quanto il Ministro delle Finanze abbia emanato uno specifico decreto in tal senso. Secondo la Commissione, detta situazione è contraria allo schema istituito dall'art. 13 della direttiva IVA sotto vari profili. In primo luogo, non vi è alcuna disposizione relativa alla tassazione degli enti pubblici allorché essi agiscono in veste diversa da quella di pubblica autorità. In secondo luogo, non vi è alcuna disposizione relativa alla tassazione degli enti pubblici allorché essi agiscono in veste di pubblica autorità, ma svolgono attività economiche la cui mancata tassazione porterebbe ad una rilevante distorsione della concorrenza. La tassazione degli enti pubblici è sottoposta alla piena discrezionalità del Ministro delle Finanze; le disposizioni rilevanti non contengono alcun criterio per le sue decisioni. In terzo luogo, non vi sono disposizioni riguardanti la tassazione delle attività elencate nell'allegato I della direttiva IVA.

(<sup>1</sup>) GU L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) Administrative Court (United Kingdom) il 17 dicembre 2007 — The Queen on the application of S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Limited, Hercules Incorporated/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs**

(Causa C-558/07)

(2008/C 51/60)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Giudice del rinvio

High Court of Justice (Queen's Bench Division) Administrative Court

#### Parti

*Ricorrenti:* S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Limited, Hercules Incorporated

*Convenuto:* Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs